

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

18.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BIANCA GELLI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	3
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Bassanini ed altri: Ordinamento della professione di guida alpina (<i>Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i>) (1989-B)	3
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 8
Bassanini Franco, <i>Relatore</i>	3, 5
Coloni Sergio	5
Rossi di Montelera Luigi, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>	5
Willeit Ferdinand	5, 7
Votazione nominale:	
Gelli Bianca, <i>Presidente</i>	8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15.

RODOLFO CARELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del regolamento, il deputato Bernocco Garzanti è sostituito dal deputato Bassanini per tutto il corso dell'esame della proposta di legge n. 1989-B.

Comunico altresì che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Baruffi, Borri e Nicolini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Coloni, Rossi di Montelera e Fachin Schiavi.

Discussione della proposta di legge Bassanini ed altri: Ordinamento della professione di guida alpina (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (1989-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bassanini, Coloni, Motetta, Fincato, Bodrato, Violante, Aniasi, Rognoni, Biondi, Rodotà, Mattioli, Zolla, Alborghetti, Medri, Piro, Zaniboni, Rauti, Visco, Fracanzani, Caveri, Cederna, Filippini Rosa, Anselmi, Breda, Soave, Testa Enrico, Tarabini, Andreis, Cima, Ceruti, Boato, Guerzoni, Masina, Tagliabue, Matulli, Ronzani, Mombelli, Ciabbari, Angeloni, Strada, Orsini

Gianfranco, Fronza Crepaz, Castagnetti Pierluigi, Agrusti, Zuech, Rebullà, Saretta, Serafini Massimo, Ferrandi, Palmieri, Paccetti, Gasparotto, Crippa, Migliasso, Azzolini, Bianchini, Mensurati, Grilli, Fachin Schiavi e Pellicanò: « Ordinamento della professione di guida alpina », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 30 giugno 1988 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1988.

Comunico che le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno espresso parere favorevole alla proposta di legge in esame, rispettivamente in data 13 dicembre 1988 e 30 novembre 1988.

L'onorevole Bassanini ha facoltà di riferire in merito alle modifiche introdotte dal Senato.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento al testo approvato in prima lettura dalla Camera hanno carattere limitato ed in generale meramente esplicativo. Qualche valutazione più approfondita merita soltanto la correzione effettuata all'articolo 25.

Per quanto riguarda l'articolo 2, relativo all'oggetto della professione di guida alpina, l'apparente riscrittura dell'intera disposizione in realtà non fa che esplicitare la distinzione tra guida alpina e maestro di sci, in sostanza già contenuta nel testo licenziato dalla nostra Commissione. Infatti, nella nuova formulazione si precisa che il maestro di sci esercita la propria attività di insegnamento delle tecniche sciistiche e di accompagnamento in escursioni esclusivamente all'interno dei cosiddetti *domaines skiables* individuati dalle regioni. Tale indicazione non

vale soltanto per le piste battute in senso stretto, ma anche per le aree circostanti ad esse, rientranti nello spazio adibito allo sci proprio di ogni stazione di sport invernali.

A mio avviso tale precisazione poteva essere sostanzialmente ricavata già dal testo approvato da questa Commissione, poiché è implicito che, sulla base di un provvedimento che si configura come legge-quadro, le regioni possano provvedere a dare specificazione ed attuazione a disposizioni di questo tipo. Pertanto, anche in considerazione delle determinazioni già assunte in sede di prima lettura, non dovrebbero sorgere rilievi o difficoltà particolari ad approvare la formulazione licenziata dal Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 5, recante le condizioni per l'iscrizione all'albo professionale delle guide alpine, al requisito già previsto di non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici si è aggiunta, da parte del Senato, la specificazione: « per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena ». Anche in questo caso, si tratta di un rilievo puramente esplicativo, poiché è chiaro che, in assenza di contraria indicazione di legge, una condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici è rilevante soltanto nel caso in cui non sia intervenuta la sospensione condizionale della pena, poiché, in caso contrario, la condanna stessa non avrebbe effetto alcuno e, quindi, nemmeno quello previsto dall'articolo 5.

Merita un'attenzione maggiore — come dicevo — la modifica apportata dal Senato al testo dell'articolo 25, che disciplina l'efficacia del provvedimento al nostro esame per le regioni a statuto speciale e le province autonome costituzionalmente dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

I colleghi ricorderanno che, con un emendamento presentato dall'onorevole Willeit, la nostra Commissione aveva adottato la determinazione di limitare l'efficacia della legge, nel caso di norme

specificamente condizionanti la legislazione regionale, con la fissazione di un ambito di operatività inteso quale soglia minima. In altri termini, essendo evidente che l'istituzione di un ordine professionale nazionale articolato per regioni operi nei confronti dell'intero Stato italiano, stabilimmo che i programmi dei corsi ed i criteri per le prove d'esame, definiti ad opera del direttivo del collegio nazionale delle guide, si configurassero nei confronti delle regioni a statuto speciale come una soglia minima che esse avrebbero potuto elevare, per rendere più rigorosa e severa la qualificazione professionale e l'abilitazione tecnica delle guide alpine, senza, tuttavia, poter scendere al di sotto di quei limiti.

Il Senato ha confermato tale formulazione, aggiungendo ai programmi dei corsi ed ai criteri per le prove d'esame anche la « composizione delle commissioni esaminatrici ». Devo dire che tale formulazione mi lascia perplesso, tanto che ho l'impressione che essa non sia stata ben scritta dal punto di vista tecnico.

Infatti, sostanzialmente, si dice che nelle regioni a statuto speciale la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina è definita dagli organi regionali, considerando come minimi i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7, il quale, appunto, demanda la determinazione di quei criteri al direttivo del collegio nazionale delle guide. Se si legge così la parte innovativa introdotta dal Senato all'articolo 25 e considerando che la composizione delle commissioni non ha nulla a che fare con i limiti relativi ai programmi ed ai criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7, ci si rende conto che tale nuova formulazione è priva di concreta efficacia nei confronti delle regioni a statuto speciale.

Il rappresentante del Governo potrà fornire ulteriori chiarimenti, spero, a sostegno di questa interpretazione. Inoltre, considerata l'inopportunità di una modifica da parte della nostra Commissione su

tale ultimo articolo (dal momento che ciò richiederebbe un nuovo esame da parte del Senato) e prendendo atto che si tratta di un'innovazione che non inficia la potestà legislativa in materia delle regioni a statuto speciale, sollecito i colleghi ad approvare il testo trasmesso dal Senato, che mantiene inalterato l'impianto generale che questo ramo del Parlamento aveva voluto conferire al provvedimento in esame.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Mi associo alle considerazioni del relatore soprattutto per quanto riguarda la modifica introdotta dal Senato all'articolo 25, puramente rafforzativa del concetto dell'autonomia delle regioni a statuto speciale. Poiché è evidente che il comma 7 dell'articolo 7 non riguarda la composizione delle commissioni esaminatrici, l'aver incluso tale formulazione ha il solo significato di una misura rafforzativa dell'autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

L'articolo 2 è stato modificato nel senso di definire gli spazi di competenza della professione di maestro di sci rispetto a quella di guida alpina nelle zone « ibride ». Le regioni provvederanno a individuare e delimitare geograficamente le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci, in considerazione dell'eventuale non utilizzo di strumenti alpinistici da parte dei maestri medesimi — sempre in tali zone — e per garantire l'attività di costoro dove non si rilevino particolari situazioni che richiedano, invece, l'uso di tecniche e di attrezzature riservate alle guide alpine. Si tratta di modifiche su cui hanno concordato le rappresentanze delle relative associazioni.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FERDINAND WILLEIT. Francamente sarei tentato di riproporre il testo dell'articolo 25 approvato dalla nostra Commis-

sione. Ritengo infatti che non abbia senso la modifica introdotta dal Senato sulla composizione delle commissioni esaminatrici, poiché su tale materia ben altre saranno le norme alle quali le regioni a statuto speciale e le province autonome dovranno attenersi. Non vorrei però che ne risultasse un'interpretazione riduttiva dell'autonomia delle regioni a statuto speciale. Pertanto, sono favorevole all'approvazione del testo trasmesso dal Senato solo nel caso in cui si concordi unanimemente con l'interpretazione fornita in questa sede.

SERGIO COLONI. Aderisco a quanto dichiarato dal relatore e dal Governo, nel senso di ritenere puramente rafforzative delle autonomie locali le modifiche introdotte dal Senato. Sarebbe inoltre non opportuno un rinvio del procedimento al Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

FRANCO BASSANINI, *Relatore*. Ribadisco quanto già detto, nel senso che la formulazione dell'articolo 25 nel testo trasmesso dal Senato non può essere interpretata come una limitazione delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che anzi risultano confermate sulla materia in esame, con i soli limiti relativi ai programmi e ai criteri per le prove d'esame indicati nell'articolo considerato.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Il Governo condivide l'interpretazione fornita dal relatore: non vi è ulteriore limitazione di competenze nei confronti delle regioni a statuto speciale; semmai se ne può ravvisare un rafforzamento per quanto concerne la composizione delle commissioni (come, del resto, si può ricavare dalle mie dichiarazioni presso la VII Commissione del Senato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla VII Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Oggetto della professione di guida alpina).

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in gite in montagna su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà;

b) accompagnamento di persone in ascensioni od escursioni sciistiche e scialpinistiche al di fuori delle piste di discesa o di fondo tracciate, senza limiti di difficoltà;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e scialpinistiche.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1 è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Oggetto della professione di guida alpina).

1. È guida alpina chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, le seguenti attività:

a) accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna;

b) accompagnamento di persone in ascensioni sci-alpinistiche o in escursioni sciistiche;

c) insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo.

2. Lo svolgimento a titolo professionale delle attività di cui al comma 1, su qualsiasi terreno e senza limiti di difficoltà e, per le escursioni sciistiche, fuori delle stazioni sciistiche attrezzate o delle piste di discesa o di fondo, e comunque laddove possa essere necessario l'uso di tecniche e di attrezzature alpinistiche, è riservato alle guide alpine abilitate all'esercizio professionale e iscritte nell'albo professionale delle guide alpine istituito dall'articolo 4, salvo quanto disposto dagli articoli 3 e 21.

3. Le regioni provvederanno a individuare e a delimitare le aree sciistiche ove è consentita l'attività dei maestri di sci.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

X LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1988

d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, o avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

(Condizioni per l'iscrizione all'albo).

1. Possono ottenere l'iscrizione negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo o degli aspiranti guida coloro che sono in possesso della relativa abilitazione tecnica nonché dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;

b) età minima di 21 anni per le guide alpine-maestri di alpinismo, di 18 anni per gli aspiranti guida;

c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;

d) possesso del diploma di scuola media inferiore;

e) non aver subito condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici e per le quali non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena, salvo avere ottenuto la riabilitazione;

f) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli da 6 a 24 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 25 nel seguente testo:

ART. 25.

(Regioni a statuto speciale).

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 25.

(Regioni a statuto speciale).

1. Al fine di garantire livelli di preparazione professionale minimi uniformi sul territorio nazionale, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento della professione di guida alpina, i programmi dei corsi e i criteri per le prove d'esame e la composizione delle commissioni esaminatrici per l'abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo o aspirante guida sono definiti dagli organi regionali, ovvero provinciali, competenti, considerando come minimi i programmi ed i criteri stabiliti ai sensi del comma 7 dell'articolo 7.

FERDINAND WILLEIT. Mi asterrò dalla votazione dell'articolo 25.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo della VII Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 26, l'ultimo del provvedimento, non è stato modificato.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bassanini ed altri: « Ordinamento della professione di guida alpina » *(Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla*

VII Commissione permanente del Senato) (1989-B):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Bassanini Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Coloni, Cordati, Costa Silvia, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Fincato, Gelli, Guerzoni, Latteri, Masini, Mastella, Mensorio, Pinto, Portatadino, Ricci, Rossi di Montelera, Sangiorgio, Savino, Soave, Viti.

Si è astenuto:

Willeit.

La seduta termina alle 15,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO